

**CONFRATERNITA di S. CATERINA VERGINE e MARTIRE
ORATORIO della SS. ANNUNZIATA
PIETRA LIGURE (SV)**

STATUTO

Art. 1

La Confraternita di Santa Caterina V.M., avente sede nella Chiesa della SS. Annunziata sita in 17027 Pietra Ligure (SV), piazza Pio V, è una associazione pubblica di fedeli eretta nel XVI sec.

Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione degli iscritti, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i congregati a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente degli iscritti in campo religioso;
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- d) favorire l'unione fraterna di persone aventi finalità comuni in modo che possano assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) promuovere iniziative di carattere educativo e culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano. La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione del Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della Parrocchia di San Nicolò in Pietra Ligure e della diocesi di Albenga-Imperia.

Art. 4

Possono far parte della Confraternita come congregati i fedeli uomini e donne di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto e il Regolamento interno.

Art. 5

L'ammissione alla Confraternita è deliberata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo su segnalazione di almeno un membro, previa domanda dell'interessato, con l'approvazione dell'Assistente Ecclesiastico e dopo un periodo di noviziato stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 6

I congregati hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore, dalla recita del S. Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucaristia, della Riconciliazione e dal Pio esercizio della Via Crucis.

Art. 7

I Confratelli cessano di appartenere alla Confraternita:

- a) per dimissione volontaria;
- b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Confratello dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione nelle forme indicate dallo Statuto per le Confraternite della Diocesi di Albenga – Imperia emanato dal Vescovo diocesano il 29 giugno 1993 e sue successive modifiche.
- c) dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento di tre anni consecutivi della quota annuale.

Art. 8

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

I Funzionari della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 9

L'Assemblea, composta da tutti i membri effettivi confratelli e consorelle, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare i bilanci consuntivo e preventivo, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio ed approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei membri o dell'Ordinario diocesano. Ogni iscritto può essere latore di non più di due deleghe di altri congregati, eccezion fatta per lo svolgimento delle elezioni; ove ogni Confratello è chiamato a partecipare personalmente.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dai tre funzionari della Confraternita e da sei consiglieri, eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno dei Funzionari, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio. Venendo a mancare uno dei Consiglieri subentrerà il primo dei non eletti. Esternamente al Consiglio Direttivo vi sono due congregati con mansioni di Revisori dei Conti.

Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto, inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio; conserva il libro degli iscritti alla Confraternita e dei verbali.

Il Tesoriere ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

I consiglieri coadiuvano il Priore e i Funzionari al fine di attuare le disposizioni decise dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti effettuano il controllo sulla regolare gestione della contabilità.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un minimo di tre membri.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 14

L'Assistente Ecclesiastico della Confraternita è il Parroco della Parrocchia di San Nicolò in Pietra Ligure; partecipa, se lo ritiene opportuno, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea con parere consultivo.

Art. 15

Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei Confratelli.

Art. 16

Le entrate della Confraternita sono costituite dalle quote annuali delle iscrizioni, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi degli iscritti o di terzi. Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili (come da inventario documentato). L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni degli iscritti nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai Confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Sono autorizzati ad operare su:

conto bancoposta - conto corrente bancario o depositi risparmio, il Priore ed il Tesoriere con firma disgiunta.

Art. 17

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita si dispone che il suo patrimonio venga trasferito alla Parrocchia di San Nicolò in Pietra Ligure, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 18

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Albenga – Imperia può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del Codice di Diritto Canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici e quanto disposto dallo Statuto per le Confraternite della Diocesi di Albenga–Imperia emanato dal Vescovo diocesano il 29 giugno 1993 e sue successive modifiche.

Art. 20

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno. In tale documento sono contenute quelle norme che servono per una migliore gestione della Confraternita.

Art. 21

Il presente Statuto si compone di ventuno articoli, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Tale documento deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono iscritti alla Confraternita raccomandando particolarmente ad ogni congregato di osservarlo e farlo osservare scrupolosamente in ogni sua parte.

IL PRESENTE STATUTO COMPOSTO DA 21 ARTICOLI VIENE LETTO E APPROVATO NELLA ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DI TUTTI GLI ISCRITTI CHE SI È TENUTA NELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN DATA 07.04.2011._

Il Priore

Il Segretario

IN DATA 01.11.2011 IL PRESENTE STATUTO COMPOSTO DA 21 ARTICOLI, CON DECRETO 41/2011D, VIENE APPROVATO, DA SUA ECC.ZA REV.MA MONS. MARIO OLIVERI VESCOVO DIOCESANO._